



**COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA**  
**PROVINCIA DI TREVISO**

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO DI INCENTIVAZIONE  
PER LE FUNZIONI TECNICHE DISPOSTO DALL'ART. 113 DEL DECRETO  
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50.**

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 225 del 21.12.2018

## **ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, accantonamento, distribuzione e liquidazione del fondo di incentivazione per le funzioni tecniche previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il fondo per l'incentivazione per le funzioni tecniche viene costituito nel limite non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara (comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) per ogni lavoro, opera, fornitura o servizio nel rispetto delle previsioni di cui al richiamato art. 113 del D. Lgs. 50/2016.

## **ART. 2 – AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE**

Il presente Regolamento si applica alle funzioni tecniche relative alla esecuzione di lavori, alla fornitura di prodotti e alla prestazione di servizi così come definiti dall'art. 3 comma 2° lettera ii) del D. Lgs. 50/2016. Relativamente ai lavori risultano comprese le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio ambientale e di ingegneria naturalistica; restano sempre escluse dalla corresponsione del fondo per l'incentivazione le attività di manutenzione.

## **ART. 3 – AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE**

I soggetti destinatari dell'incentivo di cui all'art. 1, relativamente ai lavori pubblici sono:

- a) il responsabile unico del procedimento;
- b) i responsabili della verifica preventiva dei progetti;
- c) i responsabili della redazione dei bandi di gara dell'attività di espletamento delle procedure di gara e dei contratti;
- d) l'incaricato della direzione dei lavori e coloro che, in qualità di collaboratori (tecnici ed amministrativi), ne supportano l'attività;
- e) il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- f) l'incaricato del collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione e del collaudo statico.

La quota relativa al responsabile unico del procedimento è sempre dovuta nel caso di affidamento dei servizi di progettazione esterni alla dotazione organica dell'Ente.

I soggetti destinatari dell'incentivo di cui all'art. 1, relativamente alla fornitura e posa in opera di prodotti e alla prestazione di servizi sono:

- a) il responsabile unico del procedimento;
- b) i responsabili della redazione dei bandi di gara dell'attività di espletamento delle procedure di gara e dei contratti;
- c) l'incaricato della direzione dell'esecuzione e coloro che, in qualità di collaboratori (tecnici ed amministrativi), ne supportano l'attività;
- d) l'incaricato della verifica di conformità.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno ai soggetti destinatari dello stesso, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il controllo del limite del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo è effettuato dall'ufficio personale in sede di erogazione e sulla base dell'ordinario trattamento spettante al dipendente. L'eventuale quota spettante oltre il limite non viene erogata e costituisce economia di bilancio. Nel caso in cui, per qualsiasi motivazione, siano erogate somme in eccesso, queste vengono recuperate a valere sulle successive mensilità di retribuzione.

Ai sensi dell'art. 113 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il presente regolamento non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

## **ART. 4 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI**

Gli incarichi per le funzioni tecniche ammesse all'incentivazione devono essere assegnati a idonei dipendenti dell'ente con particolare riguardo alle specifiche competenze, funzioni e profili professionali richiesti per il corretto ed efficace svolgimento delle attività da compiere.

Gli affidamenti degli incarichi sono effettuati con provvedimento del Responsabile dell'Area preposto alla struttura competente, il quale individua il gruppo di lavoro, composto da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza, capacità e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili alla programmazione ed alla realizzazione dell'opera, lavoro, fornitura, o servizio. Analoghi criteri verranno osservati per gli incarichi di direzione lavori o di direzione dell'esecuzione del contratto, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuale esecuzione di procedure espropriative e dell'ufficio del responsabile unico del procedimento. Gli incaricati dei servizi relativi alla direzione dei lavori, al coordinamento per l'esecuzione dei lavori e al collaudo tecnico-amministrativo, certificato di regolare esecuzione o collaudo statico, dovranno essere soggetti abilitati all'esercizio della professione nei limiti delle rispettive competenze professionali ai sensi dell'art. 24 comma 3° del D. Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui nel gruppo di lavoro da costituire per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 113 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, debbano essere inseriti dipendenti provvisti di specifiche idonee professionalità, appartenenti a diversi uffici dell'ente non soggetti alla direzione di un medesimo Responsabile, spetterà al Segretario Generale costituire con proprio provvedimento il gruppo di lavoro e disporre le misure organizzative indicate al precedente comma 2.

Il Responsabile dell'Area che ha conferito gli incarichi, può con proprio provvedimento motivato modificarli o revocarli in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione all'attività eseguita nonché alla causa della modifica o della revoca, su proposta del R.U.P., qualora diverso dal Responsabile dell'Area, è stabilita l'attribuzione della quota di incentivo conseguita a fronte delle attività che il soggetto abbia svolto in precedenza, previo accertamento positivo delle stesse.

La composizione del gruppo è definita con l'atto formale di conferimento dell'incarico con il quale deve essere individuato/a:

- lavoro/opera/servizio/fornitura;
- importo posto a base di gara del lavoro/opera/servizio/fornitura;
- cronoprogramma per ogni operazione/funzione da svolgere, coerente con le tempistiche definite negli atti di programmazione;
- nominativo di ogni singolo dipendente, con categoria e profilo professionale ed i relativi compiti assegnati, nonché delle aliquote di incentivo spettanti a ciascun componente.

## **ART. 5 – QUANTIFICAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE**

Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche viene costituito:

1. nel limite del 2% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro. In conformità a quanto disposto dall'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. la percentuale massima di cui al precedente punto è così graduata in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera:
  - per importo dei lavori a base d'asta pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 516.457,00: la percentuale è del 2%;
  - per importo dei lavori a base d'asta pari o superiori a € 516.457,00 e inferiori a € 1.000.000,00: la percentuale è del 1,75%;
  - per importo dei lavori a base d'asta pari o superiori a € 1.000.000,00: la percentuale è del 1,5%;
2. per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
  - la percentuale da applicare è pari al 20% del 1,5%, dell'1,75% o del 2% in relazione all'importo dei lavori di variante come stabilito al precedente punto 1.
3. nel limite del 2% dell'importo posto a base di gara di una fornitura e posa in opera o di una prestazione di servizio.

In conformità a quanto disposto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la percentuale massima di cui al precedente punto è così graduata in rapporto all'entità e alla complessità della fornitura o del servizio:

- per un importo della fornitura o del servizio a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 e inferiori a € 100.000,00: la percentuale è pari al 2%;
- per un importo della fornitura o del servizio a base d'asta pari o superiore a € 100.000,00 e inferiori a € 209.000,00: la percentuale è pari al 1,75%;
- per un importo della fornitura o del servizio a base d'asta pari o superiore a € 209.000,00: la percentuale è pari al 1,5%.

Le percentuali di cui al presente articolo si intendono comprensive della quota del 20% da destinare all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali e progetti di innovazione per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alla metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso l'amministrazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche deve essere previsto nell'ambito del quadro economico dell'opera, lavoro, fornitura o servizio.

Le somme comprese nel fondo sono comprensive degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.

## **ART. 6 – RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE**

Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'art. 1 del presente Regolamento, relativamente alle prestazioni dei lavori pubblici sarà ripartito nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 4 sulla base del seguente criterio:

- a) il 20% destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali e progetti di innovazione per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- b) il 22% al responsabile unico del procedimento (11% fino all'affidamento dei lavori e 11% per l'esecuzione dei lavori);
- c) il 4% al responsabile della verifica preventiva dei progetti;
- d) il 6% al responsabile della redazione dei bandi di gara, al responsabile dell'attività di espletamento delle procedure di gara e del contratto;
- e) il 17% al direttore dei lavori;
- f) il 4% al coordinatore tecnico-amministrativo o al Direttore dei Lavori che redige il certificato di regolare esecuzione e al collaudatore statico;
- g) il 4% al coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- h) il 17% a coloro che, in qualità di collaboratori, supportano l'attività del direttore dei lavori; tale quota spetterà al Direttore dei lavori qualora espliciti tale funzione senza il suddetto supporto;
- i) il 6% a coloro che, in qualità di collaboratori, supportano l'attività del responsabile del procedimento; tale quota spetterà al responsabile del procedimento qualora espliciti tale funzione senza il suddetto supporto (3% fino all'affidamento dei lavori e 3% per l'esecuzione dei lavori).

La quota relativa al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui alla lettera g) sarà attribuita in medesima quota tra il direttore dei lavori di cui alla lettera e) e a coloro che ne supportano l'attività di cui alla lettera h) qualora l'opera non rientri nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'art. 1 del presente Regolamento, relativamente alle prestazioni per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., sarà ripartito nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 4 sulla base del seguente criterio:

- a) il 20% destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali e progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché per l'ammodernamento e l'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;
- b) il 24% al direttore di lavori;
- c) il 10% a coloro che, in qualità di collaboratori, supportano l'attività del direttore dei lavori;
- d) il 4 % al coordinatore per l'esecuzione dei lavori;

Il fondo di incentivazione per le funzioni tecniche di cui all'art. 1 del presente Regolamento, relativamente alle prestazioni relative alla fornitura di prodotti e posa in opera e alla prestazione di servizi sarà ripartito nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 4 sulla base del seguente criterio:

- a) il 20% destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali e progetti di innovazione per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- b) il 24% al responsabile unico del procedimento (12% fino all'affidamento e 12% per l'esecuzione dell'appalto);
- c) il 6% al responsabile della redazione dei bandi di gara, al responsabile dell'attività di espletamento delle procedure di gara e del contratto;
- d) il 26% al direttore per l'esecuzione;
- e) il 4% all'incaricato della verifica di conformità;
- f) il 12% a coloro che, in qualità di collaboratori, supportano l'attività del direttore per l'esecuzione;
- g) l' 8% a coloro che, in qualità di collaboratori, supportano l'attività del responsabile del procedimento; tale quota spetterà al responsabile del procedimento qualora espliciti tale funzione senza il suddetto supporto (4% fino all'affidamento e 4% per l'esecuzione dell'appalto).

Nel caso che più funzioni siano assunte da una stessa persona le rispettive quote di competenza saranno cumulate. Nel caso in cui, per alcune specifiche prestazioni, siano affidati incarichi a professionisti esterni alla dotazione organica dell'Amministrazione all'atto del conferimento dell'incarico verrà ridotta la corrispondente percentuale la quale costituisce una economia di bilancio.

## **ART. 7 – TERMINI PER LE PRESTAZIONI**

Nel provvedimento del Responsabile dell'Area di conferimento dell'incarico, conformemente a quanto stabilito al precedente art. 4 comma 5, devono essere indicati, sentito il R.U.P. qualora diverso dal responsabile ed in coerenza con i tempi previsti negli atti di programmazione approvati, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni richieste.

I termini per la direzione dei lavori o dell'esecuzione coincidono con il tempo utili contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione medesima; i termini per il collaudo tecnico-amministrativo, la certificazione di regolare esecuzione o la verifica di conformità coincidono con quelli previsti dalle norme vigenti in materia.

Il R.U.P. cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni, coordinandone l'attività.

## **ART. 8 – EROGAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE**

Ai fini dell'erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Responsabile dell'Area, sentito il R.U.P. qualora sia diverso dal Responsabile dell'Area, dell'esecuzione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati.

L'accertamento, per le fasi antecedenti l'esecuzione del contratto, non può essere effettuato prima dell'espletamento della procedura volta all'affidamento del lavoro, opera, fornitura, servizio.

L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo tecnico-amministrativo finale, della certificazione di regolare esecuzione o della verifica di conformità.

L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti ai sensi del precedente art. 7, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. L'accertamento resta positivo nel caso di ritardi contenuti entro il limite massimo del 5% della durata temporale fissata nel cronoprogramma di cui al precedente art. 4 comma 5.

L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, che oscillano tra il 6% e il 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa.

L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state con ritardi superiori a quello massimo indicato al precedente comma 5 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati.

Nei casi di cui al comma 6, fatta salva l'eventuale responsabilità amministrativo-contabile per i danni causati all'ente, il Responsabile dell'Area contesta per iscritto gli errori e i ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di irrogare eventuali sanzioni disciplinari, qualora le stesse siano di propria competenza, rinviando in caso contrario, gli atti alla valutazione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari, con le proprie considerazioni.

Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sul singolo intervento per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% e il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sulla realizzazione e i costi dell'intervento o del servizio oggetto del contratto.

Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo, fatto salvo quanto disposto ai commi 6 e 7, non percepiscono alcuna somma accessoria relativa all'attività svolta. In tal caso gli importi del fondo allocato nel quadro economico dell'intervento costituiscono economia di spesa.

## **ART. 9 – TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE RELATIVO AI LAVORI PUBBLICI**

La quota del fondo per le funzioni tecniche relativo alle prestazioni del responsabile del procedimento sarà liquidata con le seguenti modalità:

- a) il 50% entro 30 giorni dalla approvazione del progetto esecutivo;
- b) il 50 % entro 30 giorni dalla approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione.

La quota del fondo per le funzioni tecniche relativo alle prestazioni del responsabile della redazione dei bandi di gara, del responsabile dell'attività di espletamento delle procedure di gara e del contratto sarà liquidata con le seguenti modalità:

- a) entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto d'appalto.

La quota del fondo per le funzioni tecniche relativo alle prestazioni fase di esecuzione dell'opera sarà liquidata entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

Qualora la procedura per l'approvazione degli atti relativi alla progettazione di lavori o del certificato di collaudo tecnico-amministrativo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori non si concluda per cause non imputabili ai destinatari del fondo per le funzioni tecniche si procederà alla liquidazione delle prestazioni sino a quel momento effettuate.

## **ART. 10 – TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE RELATIVO ALLE VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

La quota del fondo per le funzioni tecniche relativo alle prestazioni per le varianti in corso d'opera di cui all'art. 106 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. sarà liquidata con le seguenti modalità:

- a) entro 30 giorni dall' avvenuta approvazione del certificato di collaudo tecnico – amministrativo o di regolare esecuzione.

Qualora la procedura per l'approvazione del certificato di collaudo tecnico – amministrativo o di regolare esecuzione non si concluda per cause non imputabili ai destinatari del fondo per le funzioni tecniche si procederà alla liquidazione delle prestazioni effettuate.

## **ART. 11 – TERMINI PER LA LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER LE FUNZIONI TECNICHE RELATIVO AD UNA FORNITURA E POSA IN OPERA O AD UNA PRESTAZIONE DI SERVIZIO.**

La quota del fondo per le funzioni tecniche relativo alle prestazioni relativo ad una fornitura e posa in opera o ad una prestazione di servizio sarà liquidata con le seguenti modalità:

- a) entro 30 giorni dall' avvenuta approvazione della verifica di conformità.

Qualora la procedura per l'approvazione della verifica di conformità non si concluda per cause non imputabili ai destinatari del fondo per le funzioni tecniche si procederà alla liquidazione delle prestazioni effettuate.

## **ART. 12 – ONERI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE**

Ai sensi dell'art. 24 comma 4° del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 comma 6° della Legge Regionale n. 27/2003 sono a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri relativi alla stipula della polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale a favore dei soggetti incaricati della progettazione. Analogamente sono a carico dell'Amministrazione le spese occorrenti per la redazione dei progetti siano esse relative a beni di consumo o a beni strumentali.

## **ART. 13 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e si applica alle attività svolte a decorrere dal 19 Aprile 2016.

## **ART. 14 – NORMA DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente del Regolamento si fa rinvio alle norme vigenti in materia.